

Copia

Comune di JOVENÇAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



Commune de JOVENÇAN
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di **Giunta Comunale N. 35** del **29/04/2021**

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **dieci** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	presente
DESAYMONET RICCARDO - Sindaco	Si
BELLI STEFANO - Vice Sindaco	Si
BIONAZ MICHELLE - Assessore	Si
CERVA MAURIZIO - Assessore	Si
PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



- Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca
- Parere Contabile Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO l'art. 11 (Competenze della Giunta), comma 2, lett. n) dello Statuto comunale vigente, secondo cui la Giunta comunale *“determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi nonché le aliquote e le detrazioni tributarie”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato approvato il regolamento relativo al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in vigore dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che con l'art. 30 comma 4 del Decreto legge 21 marzo 2021 n. 41 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta di concerto con il Servizio Tributi convenzionato, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 713 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

DATO ATTO che in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, si intende concedere una riduzione delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie pari al 50%;

RITENUTO opportuno applicare la sopra citata riduzione ai soggetti con partita IVA attiva, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020., e per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. La medesima riduzione verrà applicata anche gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 riparametrando i redditi 2019 su tutto l'anno;

RITENUTO altresì di stabilire la necessità, per poter usufruire della riduzione, di presentare una dichiarazione di riduzione del volume d'affari entro il 30 giugno 2021 che dovrà essere confermata in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dichiarazione dei redditi;

VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;
- il nuovo Regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023";
- della Giunta comunale n. 8 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49-bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

DOPO discussione ed esame in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati (A e B) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate:
 - a. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. **DI CONCEDERE**, limitatamente all'anno 2021, una riduzione delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie pari al 50%, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. **DI DARE ATTO** che la sopra citata riduzione verrà applicata ai soggetti con partita IVA attiva che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari

dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020., e per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. La medesima riduzione verrà applicata anche gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 riparametrando i redditi 2019 su tutto l'anno.

6. **DI STABILIRE** che per poter usufruire della riduzione per le esposizioni pubblicitarie gli operatori economici dovranno presentare una dichiarazione di riduzione del volume d'affari entro il 30 giugno 2021 che dovrà essere confermata in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dichiarazione dei redditi.
7. **DI DARE ATTO** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono direttamente disciplinati dal Regolamento.
8. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.-

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Le eventuali riduzioni sono disciplinate nel vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (art. 40).

<u>OCCUPAZIONI PERMANENTI</u>	Prima categoria	Seconda categoria
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO <i>TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 18,00	€ 14,40
OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI SUOLO PUBBLICO <i>TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 7,50	€ 6,62

<u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u>	Prima categoria	Seconda categoria
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO <i>TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 0,40	€ 0,32
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO OLTRE I 14 GIORNI <i>TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 0,32	€ 0,26
OCCUPAZIONE INFERIORE A 12 ORE <i>TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 0,32	€ 0,26
OCCUPAZIONE INFERIORE A 12 ORE OLTRE I 14 GIORNI <i>TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 0,25	€ 0,20
OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI SUOLO PUBBLICO <i>TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</i>	€ 0,32	€ 0,26
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. (art. 38 c. 9)	€ 1,50 ad utenza all'anno. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00	

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Tariffario in vigore dal 1° gennaio 2021

A - PUBBLICITÀ ORDINARIA

Per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

Superficie	Opaca	Coefficiente	Luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 11,40	0,38	€ 22,80	0,76
Da mq 5,5 a 8,5	€ 17,10	0,57	€ 28,50	0,95
Superiore a mq 8,5	€ 22,80	0,76	€ 34,20	1,14

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):

Superficie	Opaca	Coefficiente	Luminosa	Coefficiente
FINO A MQ 5,5	€ 0,04	0,07	€ 0,08	0,13
DA MQ 5,5 A 8,5	€ 0,06	0,10	€ 0,10	0,17
SUPERIORE A MQ 8,5	€ 0,08	0,13	€ 0,12	0,20

B - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le tariffe della pubblicità ordinaria.
2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza:

Categoria	Tariffa	Coefficiente
VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO, CON PORTATA < A Q.LI 30	€ 50,00	1,67
VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO, CON PORTATA > A Q.LI 30	€ 75,00	2,50
MOTOVEICOLI E ALTRI NON COMPRESI NELLA PRECEDENTE CATEGORIA	24,80	0,83

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

C - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti)

Per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

	Tariffa	Coefficiente
PER CONTO ALTRUI	€ 33,20	1,11
PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA	€ 16,60	0,55

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno:

	Tariffa	Coefficiente
PER CONTO ALTRUI	€ 0,12	0,20
PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA	€ 0,06	0,10

D - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI
(indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti e dalla superficie adibita alla proiezione)

Per ogni giorno:

	Tariffa	Coefficiente
FINO AL 30° GIORNO	€ 2,06	3,43
DOPO IL 30° GIORNO	€ 1,03	1,72

**E - PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE STRISCIONI O ALTRI MEZZI
SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE**
(indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti e dalla superficie adibita alla proiezione)

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):

Tariffa	Coefficiente
€ 0,80	1,33

F - PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI
(Indipendentemente dai soggetti pubblicizzati a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita)

Per ogni giorno:

	Tariffa	Coefficiente
COMUNE DI DECOLLO	€ 5,00	8,33
COMUNE DI ATTERRAGGIO	€ 3,00	5,00

G - PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI

Per ogni giorno:

Tariffa	Coefficiente
€ 8,00	13,33

H - PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO

Per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:

Tariffa	Coefficiente
€ 2,10	3,50

I - PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:

Tariffa	Coefficiente
€ 6,20	10,33